

TI_GERICHTE 40.1997.2 vom 20. Oktober 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-10-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_40.1997.2

FR: TI_GERICHTE 40.1997.2 du 20 octobre 1997

IT: TI_GERICHTE 40.1997.2 del 20 ottobre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

che sono considerati piccoli contadini di condizione indipendente i capi d'azienda e i membri della loro famiglia che collaborano nell'azienda e non sono considerati salariati. L'art 7 cpv. 1 LAF, in relazione con l'Ordinanza concernente l'adattamento del limite di reddito e degli assegni per i figli secondo la LAF del 18 marzo 1996 (RS 836.13; cfr. art. 7 cpv. 2 LAF), stabilisce che l'assegno familiare per piccoli contadini è un assegno per i figli, pagato in ragione di ogni figlio secondo l'articolo 9. Esso ammonta, per i primi due figli, a 155 franchi il mese nelle regioni di pianura e a 175 franchi il mese nelle regioni di montagna e, per il terzo figlio e ogni figlio seguente, a 160 franchi nelle regioni di pianura e a 180 franchi nelle regioni di montagna. Per la graduazione delle prestazioni, è determinante il numero dei figli per i quali il piccolo contadino ha diritto agli assegni. 2.2. Nella presente fattispecie il reddito netto di _____ non supera il limite di reddito fissato dalla legge (cfr. atti dell'incarto). Giustamente la Cassa gli ha dunque riconosciuto il diritto all'assegno per il figlio _____. Pure l'importo di fr. 155.- mensili corrisponde a quanto prescritto dalla legge federale, non innalzato, nel presente caso, dalla legislazione cantonale (cfr. consid. 1.3. e Pratique VSI 1998 pag. 9). La decisione impugnata si rivela corretta e deve dunque essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.